



UNIPOL FILM & VIDEO

Assicurazione per la Produzione Cineaudiovisiva

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale Danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Produzione Cineaudiovisiva



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOL FILM & VIDEO"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza indennizza le spese supplementari sostenute per il completamento della Produzione Cineaudiovisiva, i danni ai materiali di scena, e la responsabilità civile verso i terzi e prestatori di lavoro



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ **SEZIONE ASSICURAZIONE DEL CAST:** rimborsa nei limiti indicati in Polizza le perdite pecuniarie derivanti dall'impossibilità, da parte delle persone indicate in Polizza, ad iniziare, continuare o portare a termine le proprie mansioni a seguito di Infortunio; Malattia acuta (malattia di insorgenza acuta che non sia manifestazione, seppur improvvisa, di una precedente patologia); Sequestro di persona verificato per la prima volta durante il periodo di validità della Sezione e nei limiti indicati in Polizza; morte; Lutto per decesso di un parente di primo grado, del fratello o sorella, del coniuge, della persona unita civilmente o convivente di fatto.
- ✓ **SEZIONE ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE E/O ANALOGICO:** rimborsa le perdite pecuniarie derivate direttamente dal danneggiamento o perdita dei Supporti digitali mentre vengono utilizzati o sono in procinto di esserlo per la produzione e sempreché tali beni ricadano sotto la responsabilità dell'Assicurato.
- ✓ **SEZIONE MEZZI TECNICI, ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI:** indennizza nei limiti indicati in Polizza i Danni materiali e diretti causati ai Mezzi tecnici e agli arredi di scena, set, scenografie, costumi, guardaroba e simili oggetti, concernenti la Produzione, di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti, da un qualunque evento non espressamente escluso. Le garanzie previste dalla Sezione, ad eccezione del Furto o Rapina, operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere.
- ✓ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:** tiene indenne l'Assicurato dai danni involontariamente cagionati a terzi per Danni corporali e Danni materiali, in conseguenza di un fatto inerente lo svolgimento dell'attività relativa alla Produzione assicurata. Comprende il rischio relativo ai lavori di preparazione, allestimento, montaggio e smontaggio di quanto necessario e pertinente alla realizzazione del Set qualora svolti direttamente. La garanzia è operante per le attività di registrazione svolte presso lo studio cinematografico, locali di terzi, nonché aree pubbliche e/o aperte al pubblico. Vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

GARANZIE SUPPLEMENTARI (a pagamento)

- per la Sezione ASSICURAZIONE DEL CAST: Estensione alla Pre-Produzione;
- per la Sezione ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE E/O ANALOGICO: Estensione ai difetti del supporto, sviluppo, montaggio; Estensione assicurazione del Supporto analogico; Perdita pecuniaria;
- per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE: Estensione danni ai beni di valore storico e/o artistico.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **SEZIONE ASSICURAZIONE DEL CAST:** non sono oggetto di copertura le perdite conseguenti a malattia e/o infortunio quando comportino un'impossibilità lavorativa pari o inferiore ai due giorni consecutivi.
- ✗ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:** non sono considerati terzi: il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia"; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di convivenza; i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per cui è prestata l'Assicurazione; gli appaltatori e subappaltatori e loro dipendenti; le società controllate, collegate e controllanti, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di Danni:

- ! **SEZIONE ASSICURAZIONE DEL CAST:** da partecipazione a Scene pericolose senza il consenso scritto della Società; voli effettuati in veste diversa da quella di passeggero; da pagamenti di denaro o altro corrispettivo ceduto come riscatto a seguito di Sequestro di persona o presunto tale; da violazione dolosa di norme antinfortunistiche da parte dell'Assicurato e/o del cast.
- ! **SEZIONE ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE E/O ANALOGICO:** utilizzo di materiali e/o attrezzature difettosi, difetti di sviluppo, montaggio o elaborazione; cancellazione accidentale di registrazioni video o tracce audio; esposizione accidentale alla luce e/o al calore.
- ! **SEZIONE MEZZI TECNICI, ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI:** causati da o dovuti a insetti, parassiti, vizio intrinseco, difetto latente, difetto o guasto meccanico, usura, deterioramento graduale, umidità o secchezza atmosferica, sbalzi di temperatura o temperature estreme, restringimento, evaporazione, calo di peso, corrosione; subiti dai beni mentre sono sottoposti a qualsiasi lavorazione in fase di allestimento, adattamento, riparazione e collaudo; ammanchi in fase di inventario o qualsiasi perdita inspiegabile; da furto/perdita di beni mobili lasciati all'aperto salvo durante lo svolgimento delle riprese all'esterno.
- ! **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:** da detenzione o impiego di esplosivi; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell'attività (partecipazioni occasionali); a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione delle Riprese.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'ASSICURAZIONE DEL CAST vale in tutto il mondo.
- ✓ L'ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE E/O ANALOGICO è operante per le perdite pecuniarie conseguenti a danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ La RESPONSABILITÀ CIVILE è operante per l'attività svolta e per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare oltre che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, anche la stessa cessazione dell'Assicurazione. Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare a Unipol l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate, indicandone le Somme assicurate. L'omessa comunicazione, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'indennizzo.

Per la garanzia ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE; il Contraente/Assicurato deve in ogni caso all'inizio delle riprese o della registrazione della produzione assicurata, sottoporre ad accurati controlli le macchine da presa, gli obiettivi e relativi accessori, comprese le apparecchiature audio in modo che sia comprovata la piena funzionalità. Relativamente ai Supporti digitali, deve impegnarsi a non accumulare materiale relativo alle riprese per un periodo superiore a tre giorni senza verificare che il supporto abbia svolto la sua funzionalità di archiviazione; effettuare entro al massimo 72 ore, tre copie di backup della registrazione effettuata sui Supporti digitali, di cui almeno un duplicato sia custodito in area fisicamente separata dall'originale. Relativamente ai Supporti analogici, deve inoltrare ad un laboratorio specializzato la pellicola da sviluppare entro al massimo 48 ore da quando è stato completato il girato; riporre la pellicola in idonei contenitori e effettuare la spedizione al laboratorio con vettori specializzati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l'intero periodo di copertura all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla Legge e attivati presso l'intermediario oppure alla Direzione di Unipol. Il Premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. Il Periodo assicurativo coincide con la durata del contratto e può essere di durata uguale o inferiore all'anno. Non sono previste proroghe automatiche, pertanto il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Essendo la durata uguale o inferiore all'anno, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto, salvo in caso di Sinistro, e dovrà attendere la naturale scadenza.

La garanzia ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE, inizia come indicato in Polizza alla relativa voce e termina trenta giorni dopo il completamento della post-produzione o in ogni caso alla data di scadenza indicata in Polizza.



Come posso disdire la Polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto dandone la preventiva comunicazione scritta all'altra parte. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata, fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita da Unipol;
- dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Assicurazione per la Produzione Cineaudiovisiva



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UNIPOL FILM & VIDEO

Data: 15/04/2026 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per la **SEZIONE ASSICURAZIONE DEL CAST**, con perdita pecuniaria si intende qualsiasi spesa supplementare ragionevolmente sostenuta e documentata dall'Assicurato per il completamento delle Riprese della produzione assicurata, che, se non fosse stato per il verificarsi di uno o più degli eventi indicati dalla "Garanzia Base", o dall'"Estensione alla Pre-Produzione" se operante, non sarebbe stata sostenuta.

Per la **SEZIONE ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE**, con perdita pecuniaria si intende qualsiasi spesa supplementare ragionevolmente sostenuta e documentata dall'Assicurato per il completamento della produzione assicurata, che, se non fosse stato per il verificarsi di uno o più eventi indicati dalla "Garanzia Base" o dall'"Estensione ai difetti del supporto, sviluppo, montaggio" se operante, non sarebbe stata sostenuta.

Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

ASSICURAZIONE DEL CAST: Estensione alla Pre-Produzione, vedasi Sez. Assicurazione del Cast, Art. 2.6.1, pag. 7 di 28.

ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE: Estensione ai difetti del supporto, sviluppo, montaggio, vedasi Sez. Assicurazione del Supporto Digitale, Art. 3.4.1, pag. 9 di 28; **Estensione assicurazione del Supporto analogico**, vedasi Sez. Assicurazione del Supporto Digitale, Art. 3.4.2, pag. 9 di 28.

RESPONSABILITÀ CIVILE: Estensione danni ai beni di valore storico e/o artistico, vedasi Sez. Responsabilità Civile, Art. 5.6.1, pag. 18 di 28.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie "ASSICURAZIONE DEL CAST" – "ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE" si intendono prestate con l'applicazione dello Scoperto e del minimo non indennizzabile indicato in Polizza.

La garanzia "MEZZI TECNICI E ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI" è prestata entro i seguenti Limiti:

- pellicce, costumi e abiti in genere, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto;
- Preziosi: con il limite di € 1.000,00 per Sinistro;
- motocicli, autoveicoli o altri mezzi di locomozione: con il limite di € 15.000,00 per singolo mezzo.

La garanzia **RESPONSABILITÀ CIVILE**, limitatamente ai danni materiali si intende prestata in ogni caso con l'applicazione della Franchigia di € 1.000,00 per ogni Sinistro, salvo importi superiori stabiliti in Polizza.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per:

ASSICURAZIONE DEL CAST:

Sono escluse le perdite direttamente o indirettamente causate: da gravidanza, mestruazioni e condizioni correlate a tali circostanze// parotite, varicella, morbillo, rosolia, pertosse, scarlattina, tonsillite, difterite, se la persona assicurata ha meno di 9 anni//da abuso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci tranne quando siano prescritti da medico curante o legalmente acquistabili in farmacia//da malattie la cui insorgenza sia manifestazione di patologie preesistenti alla decorrenza delle garanzie//da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive//da reazioni allergiche, herpes facciale, quando la persona ne ha già sofferto precedentemente;

La copertura non è altresì operante: in relazione a qualsiasi persona del cast di età superiore a 70 anni, a meno che tale persona non venga specificamente accettata dalla Società//per danni o spese che siano causate o conseguenti a obblighi o impegni dell'Assicurato di rispettare qualsiasi termine di completamento, pianificazione o consegna anche se tali ulteriori perdite si verificano in concomitanza con un danno indennizzabile a termini di Polizza.

Esclusioni specifiche, sono esclusi: **Assicurazione del Cast**//In relazione al "Lutto" la garanzia non è operante se la persona deceduta ha più di 70 anni.

ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE: Sono escluse le perdite pecuniarie direttamente o indirettamente causate da: deterioramento dovuto all'uso/usura, secchezza e umidità atmosferica, sbalzi di temperatura//esposizione a campi magnetici o elettrici se non in connessione con la registrazione/riproduzione//errori di valutazione dell'operatore video o degli assistenti, utilizzo errato//errori di valutazione nell'esposizione, illuminazione o registrazione del suono o derivanti dall'uso del tipo di macchina da presa, obiettivo o supporto inadatto, da errori di programmazione o difetti di software o errate istruzioni impartite alle macchine// Atto doloso informatico (Cyber crime)//esposizione del supporto e delle attrezzature a temperature estreme, a meno che ciò non sia dovuto ad un rischio non escluso o per cause fuori dal controllo dell'assicurato//ritardo nella consegna dei supporti//raggi X, sistemi a raggi X, dispositivi di controllo fluoroscopici, radiazioni elettromagnetiche, contaminazione radioattiva, esposizione a materiali radioattivi, che siano sotto controllo o meno, sia che la perdita sia prossima o remota; tuttavia questa esclusione non verrà applicata se sono state prese tutte le precauzioni adeguate e il supporto, esposto o non esposto, è correttamente identificato come tale e trasportato come bagaglio a mano accompagnato//ammanchi rilevati in fase di inventario e/o perdite inspiegabili.

MEZZI TECNICI E ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI: Sono esclusi i danni: da furto di beni all'interno di veicoli incustoditi o di veicoli in custodia a terzi//causati da neve, grandine, bufera, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento e quanto da esso trasportato su beni depositati all'aperto salvo che il danno avvenga durante le riprese all'esterno//corto circuito o altri danni, disturbi o guasti elettrici, salvo quando ne consegue un incendio e anche in questo caso solo per la parte di danno causato da tale incendio//a Valori e ad animali in genere//a fabbricati o strutture permanenti, incluse ristrutturazioni e migliorie, salvo che siano costruiti per lo svolgimento delle Riprese//ad aeromobili (inclusi alianti e deltaplani), imbarcazioni, vagoni ferroviari o materiale rotabile in genere//a motocicli, autoveicoli o altri mezzi di locomozione salvo che siano parte di un set e non in movimento, oppure che siano in transito da e per un set ma non in modo autonomo//tutto quanto rientrante nella definizione di glossario "Supporti analogici" e/o "Supporti digitali" salvo che siano utilizzati come oggetti di scena su un set//a mezzi tecnici stabilmente installati su veicoli atti alla circolazione stradale.

RESPONSABILITÀ CIVILE:

Le garanzie R.C.T./R.C.O. non comprendono i danni: verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) // derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente amianto//derivanti da campi elettromagnetici in genere//conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni: causati da furto//da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili//da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età//a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate//alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni//alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol Film & Video è rivolto a persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di Produzione cineaudiovisiva. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione del patrimonio contro i rischi di perdite pecuniarie per maggiori spese di produzione, danni materiali ai beni di scena e responsabilità civile nello svolgimento dell'attività sopra indicata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,50% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Customer Advocacy – Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 – San Donato Milanese – (MI) – Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Collegio peritale : il contratto prevede che, Unipol e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio arbitrale per dirimere controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: perdite pecuniarie: 21,25%; Danni ai beni, Responsabilità Civile: 22,25%. Detrazione fiscale. Non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL FILM & VIDEO

Assicurazione per la Produzione Cineaudiovisiva

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 03099 / 000 / 00000 / C - Ed. 15 / 04 / 2026

GLOSSARIO	1 di 28
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	4 di 28
2. SEZIONE ASSICURAZIONE DEL CAST	6 di 28
3. SEZIONE ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE	9 di 28
4. SEZIONE MEZZI TECNICI E ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI	12 di 28
5. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	15 di 28
6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	20 di 28
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	25 di 28

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Atto doloso informatico (Cyber crime):** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio bomba logica, APT, Malware, worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Cast:** le persone che nella realizzazione di una Produzione prendono parte alle Riprese con un ruolo chiave per lo svolgimento delle stesse, a titolo esemplificativo comprende il regista e gli attori principali.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Cose (Sezione Responsabilità civile verso terzi):** oggetti materiali e animali.
- **Costo della produzione:** tutti i costi sostenuti per lo svolgimento della Produzione, **esclusi:**
 - i costi relativi a diritti per la storia, la sceneggiatura, la colonna sonora e royalties;
 - il valore dei beni materiali utilizzati quali arredamento scenico, guardaroba e Mezzi tecnici;
 - i compensi, a qualsiasi titolo a soci o amministratori delle società interessate alla realizzazione della Produzione a meno che tali compensi non siano attribuibili al ruolo svolto di attore, regista, scrittore o simile.
- **Danni materiali e diretti:** danni e/o perdite inerenti la materialità delle Cose assicurate, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di Assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Danni materiali (Sezione Responsabilità civile verso terzi):** la distruzione o il deterioramento di cose.
- **Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti, eccetto che per quanto riguarda la liquidazione a Primo rischio assoluto, per la quale si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Lutto:** sofferenza morale in conseguenza di un decesso.
- **Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- **Massimale:** vedere Somma Assicurata.
- **Mezzi tecnici:** macchine da presa e loro accessori, attrezzature per suono e luci, attrezzature per effetti meccanici, apparecchiature elettriche portatili e generatori, attrezzature dei macchinisti, strumenti informatici portatili, radiomicrofoni, sistemi di ricetrasmisione audio e video.
- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato e abiti.
- **Periodo assicurativo:** il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di lavoro:** la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo attori, comparse, tecnici, i titolari, i soci e coloro che partecipano allo svolgimento della Produzione assicurata, purché assunti nel rispetto della normativa vigente.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose o perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Produzione:** film, cortometraggio, documentario e qualsiasi produzione cinematografica assicurata dalla presente polizza.
- **Questionario:** documento che forma parte integrante della polizza con espresso riferimento agli Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave" e 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" del Codice Civile. Le informazioni contenute nel Questionario e relativi allegati determinano il consenso, le condizioni e i premi dell'Assicurazione.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

- **Riprese:** realizzazione di riprese e inquadrature, le quali iniziano con il comando di “azione” e terminano con il comando di “stop”. Le stesse sono numerate con numero progressivo e compongono la Produzione
- **Risarcimento:** vedere Indennizzo.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Scene pericolose:** scene acrobatiche e/o di lotta, scene che coinvolgano animali (salvo cani e gatti), riprese sott’acqua, incendi, esplosioni, spettacoli pirotecnici, uso di fuoco e/o armi da fuoco e scene che prevedano Sport ad alto rischio.
- **Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest’ultimo i suddetti limiti, eccetto che per quanto riguarda la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, per la quale si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Sequestro di persona:** privazione della libertà personale
- **Set:** l’ambiente creato in base alle esigenze della sceneggiatura nel quale vengono svolte le Riprese cinematografiche. Può essere strutturato in uno studio cinematografico o in un ambiente all’aperto o in location già esistenti ed è costituito esclusivamente dagli allestimenti che vengono costruiti o installati in base alle esigenze specifiche delle Riprese.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
- **Società:** l’impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni Spa.
- **Somma Assicurata:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Sport ad alto rischio:** intendendosi per tali: alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3° grado della scala UIAA o di difficoltà equivalente, arti marziali che prevedono contatto fisico, bob, canoa fluviale oltre il 3° grado della scala di WW, discesa di rapide, football americano, free climbing, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, pugilato, rugby, sci e snowboard acrobatici, sollevamento pesi, speleologia.
- **Supporti Analogici:** supporto durevole di memorizzazione che consente l’archiviazione delle Riprese cinematografiche e delle tracce audio in formato analogico, a titolo esemplificativo e non limitativo pellicole, nastri e matrici.
- **Supporti Digitali:** supporto durevole di memorizzazione che consente l’archiviazione delle Riprese cinematografiche e delle tracce audio in formato numerico, a titolo esemplificativo e non limitativo hard disk, chiavette USB, compact disc, DVD, schede di memoria SD e altri supporti di memorizzazione digitale.
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- **Valore allo stato d’uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose Assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valori:** denaro, conti, fatture, valuta o denaro, banconote, titoli, francobolli, atti, note di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti e biglietti aerei, ferroviari o di altro tipo e ogni carta rappresentante un valore inerente l’Attività esercitata.

Qualora non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto

Il Periodo assicurativo coincide con la durata del contratto e può essere di durata uguale o inferiore all'anno. Non sono previste proroghe automatiche, pertanto il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Essendo la durata uguale o inferiore all'anno, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto, salvo in caso di sinistro, di cui al successivo Art. 1.3 - "Recesso in caso di Sinistro", e dovrà attendere la naturale scadenza.

Art. 1.3 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se il Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.4 - Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati presso l'Intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto e riportate sul Questionario che forma parte integrante della presente Polizza. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.6 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.8 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso.

Art. 1.10 – Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Articolo 1910 del Codice Civile.

In particolare, in caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.11 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Cosa Assicura

Art. 2.1 – Garanzia Base

La Società rimborsa, nei limiti indicati in polizza, le perdite pecuniarie derivanti all'Assicurato direttamente dall'interruzione della Produzione per impossibilità, da parte delle persone indicate in Polizza alla sezione "Assicurazione del Cast", ad iniziare, continuare o portare a termine le proprie mansioni a seguito di:

1. Infortunio;
 2. Malattia acuta, ossia una malattia di insorgenza acuta che non sia manifestazione, seppur improvvisa, di una precedente patologia;
 3. Sequestro di persona;
- verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente sezione e nei limiti indicati in Polizza.
4. morte;
 5. Lutto per decesso di un parente di primo grado, del fratello o sorella, del coniuge, della persona unita civilmente o convivente di fatto.

Art. 2.2 – Delimitazioni per perdite pecuniarie da Malattia/Infortunio

Le perdite conseguenti a malattia e/o infortunio di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono indennizzabili a condizione che tali eventi comportino un'impossibilità lavorativa superiore ai 2 (due) giorni consecutivi.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono escluse le perdite direttamente o indirettamente causate:

- a) da partecipazione a Scene pericolose salvo diversamente pattuito in Polizza;
- b) voli effettuati in veste diversa da quella di passeggero;
- c) da pagamenti di denaro o altro corrispettivo ceduto come riscatto a seguito di rapimento Sequestro di persona o presunto tale;
- d) da violazione dolosa di norme antinfortunistiche da parte dell'Assicurato e/o del cast;
- e) da gravidanza, mestruazioni e condizioni correlate a tali circostanze;
- f) parotite, varicella, morbillo, rosolia, pertosse, scarlattina, tonsillite, difterite, se la persona del cast ha meno di 9 anni;
- g) da abuso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci tranne quando siano prescritti da medico curante o legalmente acquistabili in farmacia;
- h) da malattie la cui insorgenza sia manifestazione di patologie preesistenti alla decorrenza delle garanzie;
- i) da patologia correlata a epidemie e pandemie. Restano escluse anche le perdite conseguenti a isolamento domiciliare fiduciario (intendendosi per tale l'isolamento a cui si è sottoposti in presenza di tampone o test medico che accerti la positività ad uno stato di Malattia) nonché le perdite conseguenti a quarantene o isolamenti precauzionali volontari o imposti da ordinanze di Governo o Autorità, anche locali;
- j) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive;
- k) da reazioni allergiche, herpes facciale, quando la persona ne ha già sofferto precedentemente.

La copertura non è altresì operante:

- l) in relazione a qualsiasi persona del cast di età superiore a 70 anni, a meno che tale persona non venga specificamente accettata dalla Società;
- m) per danni o spese che siano causate o conseguenti a obblighi o impegni dell'Assicurato di rispettare qualsiasi termine di completamento, pianificazione o consegna anche se tali ulteriori perdite si verificano in concomitanza con un danno indennizzabile a termini di polizza

Art. 2.4 - Esclusioni Specifiche

In relazione al punto 5 – Lutto dell'Art. 2.1 - "Garanzia base" la garanzia non è operante se la persona deceduta ha più di 70 anni.

Art. 2.5 - Scoperto e minimo non indennizzabile

La garanzia si intende prestata con l'applicazione dello Scoperto e del minimo non indennizzabile indicato in Polizza.

Come personalizzare

Art. 2.6 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Estensione alla Pre-Produzione

La Società, rimborsa le perdite pecuniarie di cui all'Art. 2.1 verificatesi anche nel periodo di pre-produzione, intendendosi per tale il periodo prima delle Riprese nel quale vengono effettuate le attività propedeutiche alle Riprese. La presente estensione è operante unicamente per le persone indicate in Polizza per questa estensione e per la relativa durata indicata.

Come assicura

Art. 2.7 - Perdita pecuniaria

Nel caso di interruzione temporanea della Produzione assicurata, con perdita pecuniaria si intende qualsiasi spesa supplementare ragionevolmente sostenuta e documentata dall'Assicurato per il completamento delle Riprese, che, se non fosse stato per il verificarsi di uno o più degli eventi indicati agli Artt. 2.1 - "Garanzia Base", o 2.6.1 - "Estensione alla Pre-Produzione" se operante, non sarebbe stata sostenuta.

Sono in ogni caso escluse le ulteriori perdite pecuniarie, danni o spese supplementari che siano causate o conseguenti a obblighi o impegni dell'Assicurato di rispettare qualsiasi termine di completamento, pianificazione o consegna anche se tali ulteriori perdite si verificano in concomitanza con un danno indennizzabile a termini di polizza.

Nel caso in cui il verificarsi di uno o più degli eventi indicati agli Artt. 2.1 - "Garanzia Base", o 2.6.1 - "Estensione alla Pre-produzione" se operante, determini l'interruzione definitiva della Produzione assicurata per l'impossibilità inequivocabile di completarne le Riprese e senza tenere conto di eventuali obblighi di completamento, pianificazione o consegna, l'Assicurato avrà la possibilità di abbandonare la Produzione, previo accordo con la Società, e di ricevere l'indennizzo da parte della Società delle spese effettivamente sostenute fino a quel momento.

La Società non sarà tenuta ad accettare l'abbandono della produzione, se non a fronte della cessione di tutti i diritti, titoli e interessi relativi alle opere preparatorie, nonché di tutte le copie salvate su supporto digitale o analogico di quanto realizzato per la produzione assicurata.

Art. 2.8 - Durata della garanzia - proroga, a richiesta, della sezione.

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.1 - "Decorrenza dell'Assicurazione" e dall'Art. 1.2 - "Durata del contratto", delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia di cui agli Artt. 2.1 - "Garanzia Base", o 2.6.1 - "Estensione alla Pre-produzione" se operante, inizia e termina rispettivamente come indicato in Polizza alla relativa voce.

Nel caso in cui le Riprese non siano state completate entro la data di scadenza indicata in Polizza, su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso scritto della Società, la garanzia di cui alla presente Sezione sarà prorogata fino alla data concordata a condizione che il Contraente corrisponda il rateo di Premio addizionale.

Art. 2.9 - Sovrapposizione delle Produzioni

Nel caso in cui le persone indicate in Polizza alla sezione "Assicurazione del cast":

- lavorino in due o più produzioni con periodi delle Riprese in sovrapposizione;
 - e anche le altre produzioni siano assicurate con analoga sezione dalla presente Società,
- la copertura della presente Sezione opera solo per la prima Produzione fino al completamento della loro partecipazione alle Riprese della stessa.

Nel caso in cui tali persone partecipino ad altre Produzioni è fatto obbligo al Contraente darne comunicazione alla Società.

Art. 2.10 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

2. SEZIONE ASSICURAZIONE DEL CAST			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 2.1 - Garanzia Base	Infortunio	Somma assicurata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	Malattia acuta	Somma assicurata in Polizza	
	Sequestro di persona	Somma assicurata in Polizza	
	Morte	Somma assicurata in Polizza	
	Lutto di un parente	Somma assicurata in Polizza	
Art. 2.2 - Delimitazioni per perdite pecuniarie da Malattia/Infortunio	Perdite pecuniarie conseguenti a malattia e/o infortunio		Impossibilità lavorativa superiore a due giorni consecutivi
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 - Estensione alla pre-produzione	Somma assicurata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza

Cosa Assicura

Art. 3.1 – Garanzia Base

La Società rimborsa, nei limiti indicati in Polizza, le perdite pecuniarie derivanti all'Assicurato direttamente dal danneggiamento e/o perdita dei Supporti digitali mentre vengono utilizzati o sono in procinto di esserlo per la produzione Assicurata e **sempreché tali beni ricadano sotto la responsabilità dell'Assicurato.**

Cosa NON assicura

Art. 3.2 – Esclusioni

Sono escluse le perdite pecuniarie direttamente o indirettamente causate da:

- a) utilizzo di materiali e/o attrezzature difettosi, difetti di sviluppo, montaggio o elaborazione;
- b) cancellazione accidentale di registrazioni video o tracce audio;
- c) esposizione accidentale alla luce e/o al calore;
- d) deterioramento dovuto all'uso/usura, secchezza e umidità atmosferica, sbalzi di temperatura;
- e) esposizione a campi magnetici o elettrici se non in connessione con la registrazione/riproduzione;
- f) errori di valutazione dell'operatore video o degli assistenti, utilizzo errato;
- g) errori di valutazione nell'esposizione, illuminazione o registrazione del suono o derivanti dall'uso del tipo di macchina da presa, obiettivo o supporto inadatto, da errori di programmazione o difetti di software o errate istruzioni impartite alle macchine;
- h) Atto doloso informatico (Cyber crime);
- i) esposizione del supporto e delle attrezzature a temperature estreme, a meno che ciò non sia dovuto ad un rischio non escluso o per cause fuori dal controllo dell'assicurato;
- j) ritardo nella consegna dei supporti;
- k) raggi X, sistemi a raggi X, dispositivi di controllo fluoroscopici, radiazioni elettromagnetiche, contaminazione radioattiva, esposizione a materiali radioattivi, che siano sotto controllo o meno, sia che la perdita sia prossima o remota; tuttavia questa esclusione non verrà applicata se sono state prese tutte le precauzioni adeguate e il supporto, esposto o non esposto, è correttamente identificato come tale e trasportato come bagaglio a mano accompagnato;
- l) ammanchi rilevati in fase di inventario e/o perdite inspiegabili.

Art. 3.3 – Scoperto e minimo non indennizzabile

La garanzia si intende prestata con l'applicazione dello Scoperto e del minimo non indennizzabile indicato in Polizza.

Come personalizzare

Art. 3.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.4.1 - Estensione ai difetti del supporto, sviluppo, montaggio

A parziale deroga delle esclusioni, la Società, rimborsa le perdite pecuniarie direttamente o indirettamente causate dagli eventi cui ai punti a), b) e c) dell'Art. 3.2 - "Esclusioni", ovvero:

- a) utilizzo di materiali e/o attrezzature difettosi, difetti di sviluppo, montaggio o elaborazione;
- b) cancellazione accidentale di registrazioni video o tracce audio/colonna sonora;
- c) esposizione accidentale alla luce e/o al calore.

Art. 3.4.2 - Estensione assicurazione del Supporto analogico.

Ferme tutte le esclusioni di cui all'Art. 3.2 - "Esclusioni", i Supporti analogici si intendono aggiunti e parificati ai Supporti digitali, ai sensi dell'operatività della presente sezione.

Come assicura

Art. 3.5 - Perdita pecuniaria

Nel caso di interruzione temporanea della Produzione assicurata, con perdita pecuniaria si intende qualsiasi spesa supplementare ragionevolmente sostenuta e documentata dall'Assicurato per il completamento delle Riprese, che, se non fosse stato per il verificarsi di uno o più degli eventi indicati agli Artt. 2.1 - "Garanzia Base", o 2.6.1 - "Estensione alla Pre-Produzione" se operante, non sarebbe stata sostenuta.

Sono in ogni caso escluse le ulteriori perdite pecuniarie, danni o spese supplementari che siano causate o conseguenti a obblighi o impegni dell'Assicurato di rispettare qualsiasi termine di completamento, pianificazione o consegna anche se tali ulteriori perdite si verificano in concomitanza con un danno indennizzabile a termini di polizza.

Nel caso in cui il verificarsi di uno o più degli eventi indicati agli Artt. 2.1 - "Garanzia Base", o 2.6.1 - "Estensione alla Pre-produzione" se operante, determini l'interruzione definitiva della Produzione assicurata per l'impossibilità inequivocabile di completarne le Riprese e senza tenere conto di eventuali obblighi di completamento, pianificazione o consegna, l'Assicurato avrà la possibilità di abbandonare la Produzione, previo accordo con la Società, e di ricevere l'indennizzo da parte della Società delle spese effettivamente sostenute fino a quel momento.

La Società non sarà tenuta ad accettare l'abbandono della produzione, se non a fronte della cessione di tutti i diritti, titoli e interessi relativi alle opere preparatorie, nonché di tutte le copie salvate su supporto digitale o analogico di quanto realizzato per la produzione assicurata.

Art. 3.6 - Durata della garanzia – proroga, a richiesta, della sezione.

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.1 - "Decorrenza dell'Assicurazione" e dall'Art. 1.2 - "Durata del contratto" delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia di cui agli Artt. 3.1 - "Garanzia Base", o 3.4.1 - "Estensione ai difetti del supporto, sviluppo, montaggio" se operante, della presente sezione, inizia come indicato in Polizza alla relativa voce e termina trenta (30) giorni dopo il completamento della post-produzione o in ogni caso alla data di scadenza indicata in Polizza.

Nel caso in cui la Post-Produzione non sia stata completata entro la data di scadenza indicata in Polizza, su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso scritto della Società, la garanzia di cui alla presente Sezione sarà prorogata fino alla data concordata a condizione che il Contraente corrisponda il rateo di Premio addizionale.

Art 3.7 - Operatività delle garanzie - obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente e/o Assicurato deve in ogni caso:

a) all'inizio delle riprese o della registrazione della produzione assicurata, sottoporre ad accurati controlli le macchine da presa, gli obiettivi e relativi accessori, comprese le apparecchiature audio in modo che sia comprovata la piena funzionalità.

Relativamente ai Supporti digitali, deve inoltre:

b) impegnarsi a non accumulare materiale relativo alle riprese per un periodo superiore a tre giorni senza verificare che il supporto abbia svolto la sua funzionalità di archiviazione;

c) effettuare entro al massimo 72 ore, 3 (tre) copie di backup della registrazione effettuata sui Supporti digitali, di cui almeno un duplicato sia custodito in area fisicamente separata dall'originale.

Relativamente ai Supporti analogici, deve inoltre:

d) inoltrare ad un laboratorio specializzato la pellicola da sviluppare entro al massimo 48 ore da quando è stato completato il girato;

e) riporre la pellicola in idonei contenitori e effettuare la spedizione al laboratorio con vettori specializzati.

Art. 3.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per le perdite pecuniarie conseguenti a danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

3. SEZIONE ASSICURAZIONE DEL SUPPORTO DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base	Perdite pecuniarie a seguito di danneggiamento e/o perdita dei Supporti digitali	Somma assicurata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza
Art. 3.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.4.1 - Estensione ai difetti del supporto, sviluppo, montaggio	Somma assicurata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	Art. 3.4.2 - Estensione assicurazione del Supporto analogico	Somma assicurata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza

Cosa Assicura

Art. 4.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti – compreso Furto e Rapina - causati ai Mezzi tecnici e agli arredi di scena, set, scenografie, costumi, guardaroba e simili oggetti, concernenti la Produzione assicurata, di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti, da un qualunque evento non espressamente escluso.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa inoltre le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro, nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni assicurati rimasti illesi, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro.

Le garanzie previste dalla presente sezione, ad eccezione del Furto e Rapina, operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 4.2 - Delimitazioni

Ferma la somma assicurata, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti Limiti:

- a) pellicce, costumi e abiti in genere, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto;
- b) Preziosi: con il limite di € 1.000,00 per Sinistro;
- c) motocicli, autoveicoli o altri mezzi di locomozione: con il limite di € 15.000,00 per singolo mezzo.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da o dovuti a insetti, parassiti, vizio intrinseco, difetto latente, difetto o guasto meccanico, usura, deterioramento graduale, umidità o secchezza atmosferica, sbalzi di temperatura o temperature estreme, restringimento, evaporazione, calo di peso, corrosione;
- b) subiti dai beni mentre sono sottoposti a qualsiasi lavorazione in fase di allestimento, adattamento, riparazione e collaudo;
- c) ammanchi in fase di inventario o qualsiasi perdita inspiegabile;
- d) da furto/perdita di beni mobili lasciati all'aperto salvo durante lo svolgimento delle riprese all'esterno;
- e) da furto di beni all'interno di veicoli incustoditi o di veicoli in custodia a terzi;
- f) causati da neve, grandine, bufera, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento e quanto da esso trasportato su beni depositati all'aperto salvo che il danno avvenga durante le riprese all'esterno;
- g) corto circuito o altri danni, disturbi o guasti elettrici, salvo quando ne consegua un incendio e anche in questo caso solo per la parte di danno causato da tale incendio;
- h) a Valori e ad animali in genere;
- i) a fabbricati o strutture permanenti, incluse ristrutturazioni e migliorie, salvo che siano costruiti per lo svolgimento delle Riprese;
- j) ad aeromobili (inclusi alianti e deltaplani), imbarcazioni, vagoni ferroviari o materiale rotabile in genere;
- k) a motocicli, autoveicoli o altri mezzi di locomozione salvo che siano parte di un set e non in movimento, oppure che siano in transito da e per un set ma non in modo autonomo;
- l) tutto quanto rientrante nella definizione di glossario "Supporti analogici" e/o "Supporti digitali" salvo che siano utilizzati come oggetti di scena su un set;
- m) a mezzi tecnici stabilmente installati su veicoli atti alla circolazione stradale.

Art. 4.4 - Scoperto e minimo non indennizzabile

La garanzia si intende prestata con l'applicazione dello Scoperto e del minimo non indennizzabile indicato in Polizza.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.5.1 – Maggiori spese a seguito di danno materiale

La società rimborsa le maggiori spese necessariamente sostenute e debitamente documentate per il completamento della produzione, a seguito di Sinistro indennizzabile alla presente Sezione 4 - Mezzi tecnici e arredi di scena, set e costumi.

Sono in ogni caso escluse le ulteriori perdite pecuniarie, danni o spese supplementari che siano causate o conseguenti a obblighi o impegni dell'Assicurato di rispettare qualsiasi termine di completamento, pianificazione o consegna anche se tali ulteriori perdite si verificano in concomitanza con un danno indennizzabile a termini di polizza.

Nel caso in cui il verificarsi di uno o più eventi indicati all'Art. 4.1 - "Garanzia Base", determini l'impossibilità inequivocabile di completare le Riprese della produzione assicurata, senza tenere conto di eventuali obblighi di completamento, pianificazione o consegna, l'Assicurato avrà la possibilità di abbandonare la Produzione, previo accordo con la Società, e di ricevere l'indennizzo da parte della Società delle spese effettivamente sostenute fino a quel momento e che siano diretta conseguenza del verificarsi di uno o più degli eventi indicati all'Art. 4.1.

La Società non sarà tenuta ad accettare l'abbandono della produzione, se non a fronte della cessione di tutti i diritti, titoli e interessi relativi alle opere preparatorie, a tutte le copie salvate su supporto digitale o analogico di quanto realizzato per la produzione assicurata.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza.

Come Assicura

Art. 4.6 – Forma dell'assicurazione

Le garanzie di cui alla presente Sezione sono prestate nella forma a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto in base a come indicato in Polizza.

Art. 4.7 - Durata della garanzia – proroga, a richiesta, della sezione

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.1 - "Decorrenza dell'Assicurazione" e dell'Art. 1.2 - "Durata del contratto" delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia di cui all'Art. 4.1 - "Garanzia Base", inizia e termina come indicato in Polizza alla relativa voce.

Nel caso in cui le Riprese non siano state completate entro la data di scadenza indicata in Polizza, si conviene che su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso scritto della Società**, la garanzia di cui alla presente Sezione sarà prorogata fino alla data concordata a condizione che il Contraente corrisponda il rateo di Premio addizionale.

Art. 4.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

4. SEZIONE MEZZI TECNICI E ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 – Garanzia Base	Danni materiali e diretti causati ai Mezzi tecnici e agli arredi di scena, set scenografie, costumi, guardaroba e simili oggetti	Somma assicurata in Polizza	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni assicurati rimasti illesi	10% con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro	
Art. 4.2 – Delimitazioni	pellicce, costumi e abiti in genere, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto	Percentuale e minimo indicati in Polizza
	Preziosi	€ 1.000,00 per Sinistro	
	motocicli, autoveicoli o altri mezzi di locomozione	€ 15.000,00 per singolo mezzo	
Art. 4.5 – Garanzia Supplementare (a pagamento)	Art. 4.5.1 – Maggiori spese a seguito di danno materiale	Somma assicurata in Polizza	Importo indicato in Polizza

Cosa Assicura

Art. 5.1 - Garanzia Base - R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente lo svolgimento dell'attività relativa alla Produzione assicurata.

L'Assicurazione comprende il rischio relativo ai lavori di preparazione, allestimento, montaggio e smontaggio di quanto necessario e pertinente alla realizzazione del Set qualora svolti direttamente.

La garanzia è operante per le attività di registrazione svolte presso lo studio cinematografico, locali di terzi, nonché aree pubbliche e/o aperte al pubblico.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Nell'Assicurazione R.C.T. la garanzia comprende a titolo esemplificativo e non limitativo:

Art. 5.1.1 - Responsabilità Civile di coloro che partecipano all'attività

La garanzia opera per la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni.

L'Assicurazione inoltre, vale anche per la responsabilità civile che ricade sull'Assicurato per fatto imputabile a regista, attori principali e agli operatori professionali impegnati nelle Riprese qualora non siano inquadrabili come dipendenti dell'Assicurato, nonché al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (anche qualora non sia dipendente dell'Assicurato).

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, i soggetti soprariportati vengono considerati terzi tra loro.

Art. 5.1.2 - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte o di cui quest'ultimo si avvalga in modo occasionale in relazione al rischio assicurato, quali lavori di preparazione, installazione, montaggio e smontaggio del set.

Art. 5.1.3 - Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo o trovantisi nell'ambito di esecuzione delle Riprese

La garanzia comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi, detenute dall'assicurato, anche se sollevate, caricate e scaricate o comunque movimentate all'interno dei Locali e/o ambienti in cui l'Assicurato svolge le Riprese, o trovantisi nell'ambito di esecuzione delle Riprese con espressa esclusione di quanto assicurabile nella Sezione 3 (Supporto Digitale), nella sezione 4 (Mezzi tecnici e Arredi di scena, set e costumi) anche se non attivate.

Sono espressamente compresi anche i danni agli immobili adibiti allo svolgimento delle riprese cinematografiche durante l'esecuzione delle stesse effettuate presso Terzi.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- a) a beni e/o immobili di valore storico e/o artistico;
- b) aeromobili, natanti;
- c) da furto, ammanco in fase di inventario o qualsiasi perdita inspiegabile;
- d) da incendio ad eccezione di quanto disposto dall'Art. 5.1.6 - "Danni a cose da incendio".

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

Art. 5.1.4 - Segnaletica mancante o insufficiente circa l'area adibita alle Riprese

La garanzia comprende i danni materiali a terzi riconducibili a responsabilità dell'Assicurato

conseguenti alla mancata o insufficiente delimitazione e/o segnalazione delle aree dedicate allo svolgimento delle Riprese.

Art. 5.1.5 - Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata con il limite di Risarcimento pari al 20% del massimale assicurato e in ogni caso fino alla concorrenza di € 150.000.00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

Art. 5.1.6 - Danni a Cose da Incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi a seguito di Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Sono espressamente compresi anche i danni agli immobili, **esclusi beni e/o immobili di valore storico e/o artistico.**

Qualora per lo stesso rischio esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata con il limite di Risarcimento di € 500.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

Art. 5.1.7 - Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; **sono in ogni caso esclusi i danni ai natanti.**

Art. 5.1.8 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n 222.

Art. 5.1.9 - Responsabilità della committenza

Qualora i lavori di preparazione, allestimento, montaggio e smontaggio di quanto necessario e pertinente alla realizzazione del Set siano affidati ad imprese terze, l'assicurazione è operante alle condizioni di polizza a favore dell'Assicurato in qualità di Committente, esclusi i danni alle strutture ed attrezzature oggetto di allestimento.

Le imprese che eseguono i lavori, nonché titolari e dipendenti, sono considerati terzi.

La presente garanzia è valida a condizione che le Imprese che svolgono le predette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per lo svolgimento di detti lavori e che l'esecuzione di questi ultimi risultino da regolare contratto e/o fatturazione.

Art. 5.2 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche ai soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione, per gli Infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. **Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;**
- c) per gli Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1865 n° 1124, in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

Cosa NON assicura

Art. 5.3 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per cui è prestata l'Assicurazione salvo quanto stabilito dall'Art. 5.1.2;
- d) gli appaltatori e subappaltatori e loro dipendenti salvo quanto stabilito dall'Art. 5.1.9;
- e) le società controllate, collegate e controllanti ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 5.4 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T./R.C.O non comprendono i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente amianto;
- derivanti da campi elettromagnetici in genere;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T non comprende altresì i danni:

- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell'attività salvo quanto disposto all'Art. 5.1.2 della presente sezione;
- causati da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto disposto dall'Art. 5.1.3 della presente sezione;
- a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione delle Riprese, salvo quanto disposto dall'Art. 5.1.3 della presente sezione;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- danni a cose altrui derivanti da incendio salvo quanto disposto all'Art. 5.1.6 della presente sezione;
- a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, Disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una, o più, nazioni o continenti;
- conseguenti allo svolgimento di Scene pericolose salvo diversamente pattuito in Polizza.

Art. 5.5 - Franchigia per danni a Cose

Limitatamente ai danni materiali l'Assicurazione si intende prestata in ogni caso con l'applicazione della franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro, salvo importi superiori stabiliti in polizza.

Come personalizzare

Art. 5.6 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.6.1 - Estensione danni ai beni di valore storico e/o artistico

A parziale deroga degli Artt. 5.1.3, 5.1.6, l'assicurazione viene estesa ai danni materiali arrecati ai beni e/o immobili di valore storico e/o artistico, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia copre unicamente le spese di ripristino e/o restauro degli stessi (costi dei materiali e competenze degli artigiani e/o artisti).

Solamente in caso di distruzione totale la Società risarcirà la perdita economica subita del proprietario sulla base della valutazione dei beni stessi espressa dal mercato dell'arte e dell'antiquariato.

Resta inoltre convenuto e stabilito che questa garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 5.000,00.

Come assicura

Art. 5.7 - Massimo risarcimento

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O., il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale previsto in polizza.

Art. 5.8 - Secondo rischio

Qualora l'Assicurato abbia in corso altra Assicurazione per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della attività e sia operante anche per quanto garantito dalla presente sezione, la copertura verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai Massimali e/o sottolimiti previsti dal suddetto contratto di primo rischio e sino alla concorrenza dei limiti e condizioni di cui alla presente sezione, senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.

Sono comunque esclusi importi di scoperti e/o franchigie a carico dell'Assicurato previsti dal Contratto in corso con altra Società.

Art. 5.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per l'attività svolta e per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

5. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 5.1 – Garanzia Base R.C.T.	Art. 5.1 – Garanzia Base R.C.T.	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 1.000,00 per Sinistro
	Art. 5.1.1 – Responsabilità Civile di coloro che partecipano all'attività	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 5.1.2 – Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 5.1.3 – Danni a Cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo o trovantisi nell'ambito di esecuzione delle Riprese	€ 100.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo € 1.000,00
	Art. 5.1.4 - Segnaletica mancante o insufficiente circa l'area adibita alle Riprese	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 1.000,00 per Sinistro
	Art. 5.1.5 - Danni da interruzione o sospensione d'attività	20% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 150.000,00 per Sinistro e periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 1.000,00 per Sinistro
	Art. 5.1.6 - Danni a Cose da Incendio	€ 500.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 1.000,00 per Sinistro
	Art. 5.1.7 - Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 1.000,00 per Sinistro
	Art. 5.1.9 - Responsabilità della committenza	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 1.000,00 per Sinistro
Art. 5.2 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro R.C.O.	Art. 5.2 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro R.C.O.	Massimale indicato in Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
Art. 5.6 – Garanzia Supplementare (a pagamento)	Art. 5.6.1 – Estensione danni ai beni di valore storico e/o artistico	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 5.000,00

Art. 6.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Assicurazione del Cast** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o rallentamento delle Riprese per evitare o diminuire la perdita pecuniaria conseguente;
- fornire, non appena ne viene a conoscenza, denuncia di Sinistro in caso di impossibilità da parte delle persone del Cast a completare le proprie mansioni per una causa che potrebbe dare origine ad un indennizzo;
- fornire il certificato di un medico debitamente qualificato, ad esclusione del medico curante, comprovante tutte le circostanze in cui è insorta tale impossibilità. In caso di ricovero ospedaliero il Contraente o l'Assicurato dovrà fornire copia della cartella clinica;
- impegnarsi ad assicurare il diritto della Società a far visitare le persone assicurate anche da un medico incaricato dalla Società;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, quando si ipotizzi un reato doloso.

Il mancato rispetto di questi adempimenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Assicurazione del supporto digitale** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o rallentamento delle Riprese per evitare o diminuire la perdita pecuniaria conseguente;
- rimane a carico dell'Assicurato la prova di avere osservato gli obblighi di cui all'Art. 3.7 - "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato" e che i danni non siano dovuti alla loro violazione;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina o quando si ipotizzi un reato doloso.

In caso di sinistro relativo alla Sezione **Mezzi Tecnici e Arredi Di Scena, Set e Costumi** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina o quando si ipotizzi un reato doloso;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Responsabilità civile**, il Contraente o l'Assicurato deve altresì immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge Infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

Il mancato rispetto di questi adempimenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 6.2 - Criterio di valutazione del danno

Sezione Assicurazione del cast – Sezione Assicurazione del supporto digitale

L'Assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero. La valutazione del danno è effettuata in base alle norme previste nelle singole sezioni agli Artt. 2.7 e 3.5 - "Perdita Pecuniaria".

Sezione Mezzi Tecnici e Arredi Di Scena, Set e Costumi

L'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto in base alla forma indicata in Polizza.

La valutazione dei danni è effettuata, in base al Valore a nuovo o in base al valore allo stato d'uso come di seguito indicato:

Per beni non riparabili

Un bene si considera non riparabile quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo con un bene uguale o equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

La valutazione del danno viene effettuata in base al Valore a nuovo **se i danni si verificano entro 24 mesi dalla data di costruzione del bene.**

In tutti gli altri casi si applica il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per beni riparabili

Un bene si considera riparabile quando le spese di riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo a nuovo con un bene uguale o equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

La valutazione del danno viene effettuata stimando il costo di riparazione a nuovo al momento del sinistro.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo in base al Valore a nuovo solo se fornisce alla Società documentazione attestante che le cose distrutte o danneggiate vengano rimpiazzate "a nuovo" nel più breve tempo oggettivamente possibile e comunque entro un termine massimo di 3 mesi;

Relativamente ad arredi di scena, set e costumi il valore a nuovo è applicabile solo a beni che siano ancora necessari per il completamento delle Riprese.

Per gli Oggetti d'arte la valutazione del danno viene effettuata applicando i seguenti criteri:

In caso di danneggiamento o perdita totale del bene

a) la valutazione del danno corrisponde al prezzo che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;

In caso di danneggiamento o perdita parziale del bene

b) la valutazione del danno corrisponde alla differenza tra il valore di cui al punto a) e il valore del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro, oppure

c) Al costo di restauro più il deprezzamento subito dal bene dopo il restauro. La somma di tali importi non può superare la somma di cui al punto b).

In tutti i casi viene dedotto l'eventuale valore dei recuperi.

Art. 6.3 - Deroga alla proporzionale per forma a Valore intero

Se l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 15%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

ASSICURAZIONE DEL CAST – SUPPORTO DIGITALE - MEZZI TECNICI E ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI

Art. 6.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti, previo accordo;
- oppure, in difetto di accordo:

- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro **30 giorni**; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno inter venire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente. Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 6.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e dal Questionario e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6.1 - "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate alla Sezione "mezzi tecnici, arredi di scena, set e costumi" determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.2 - "Criterio di valutazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art. 6.2 - "Criterio di valutazione del danno".

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 6.5 - "Controversie e procedura per l'accertamento del danno", delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui ai sensi dell'Art. 6.5 è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrano alcuni dei casi di esclusione previsti dalle relative Sezioni di garanzia.

Resta ferma l'eventuale applicabilità di prevalenti disposizioni di Legge - quali ad esempio l'Articolo 23 della Legge 18 marzo 2025 n. 40 in materia di ricostruzione post calamità, che prevede la possibilità per il Contraente di richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del danno complessivamente indennizzabile pattuito in Polizza, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato - nei termini ed al ricorrere delle condizioni da esse previste.

Art. 6.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Fermo il disposto dell'Art. 6.7 - "Pagamento dell'Indennizzo" e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 6.1 - "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro" e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 30 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 15 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare € 100.000,00 qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 6.9 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 6.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le

azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C. C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quelle assicurate e riportata in Polizza alle rispettive sezioni.

Ciascun limite di Indennizzo indicato nel prospetto riepilogativo di Polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.

Norme per la Sezione

MEZZI TECNICI E ARREDI DI SCENA, SET E COSTUMI

Art. 6.12 - Recupero delle Cose rubate

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Testo Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 - Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al "decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1", e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 23 – Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Unipol Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 0517096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ed eventualmente anche a favore di altri soggetti assicurati (ad esempio, familiari e conviventi), saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come infra definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

La presente informativa sul trattamento dei dati personali dovrà essere consegnata, da parte del contraente, agli eventuali altri soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (ad es., gli altri soggetti assicurati).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari, entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (ad esempio, dati relativi alla salute, in occasione di richieste di liquidazione, riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell'Area Riservata), ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare (ad esempio, dati relativi alla Sua appartenenza sindacale).
- g) immagini del Suo veicolo, nel caso di stipula di specifiche garanzie assicurative, per attestarne lo stato.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** – *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** – *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l’adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l’adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** – *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l’accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** – *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l’eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** – *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l’analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** – *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l’utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l’assistenza tecnica e garantirLe l’accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** – *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell’ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l’adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito da ciascun interessato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D. Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate (ad esempio, UniSalute S.p.A. che, in qualità del responsabile del trattamento, eroga servizi assicurativi per conto di Unipol per specifiche tipologie di prodotto);
- soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, “**Autorità Giudiziaria**”), ente pubblico (di seguito, “**Pubblica Amministrazione**”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

